

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE BIOLOGICHE

SPERIMENTAZIONE ANIMALE: NORME E PRINCIPI BIOETICI ITALIANI E INTERNAZIONALI A CONFRONTO

ANIMAL TESTING: COMPARISON OF ITALIAN AND INTERNATIONAL BIOETHICAL STANDARDS AND PRINCIPLES

Tesi di laurea di: Bravetti Virginia Docente Referente Chiar.ma Prof.ssa: Borgia Luisa Maria

SESSIONE STRAORDINARIA (Febbraio 2023)
ANNO ACCADEMICO 2021-2022

Indice

Introduzione

La sperimentazione animale: modelli bioetici e filosofici a supporto delle visioni contrapposte

Leggi e normative italiane regolanti la sperimentazione animale e Direttiva Europea

Confronto sull'utilità e l'eticità: vantaggi e svantaggi di leggi restrittive

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

La ricerca biologica e medica da sempre si basa sul miglioramento delle proprie prestazioni e tecniche, al fine di garantire un miglioramento nel tenore di vita delle persone e nella cura di malattie.

Sin dai tempi antichi le pratiche sono state analizzate precedentemente sugli animali e poi solo in tempi successivi, sull'uomo. Gli animali quindi sono sempre stati utilizzati a fini sperimentali, in quanto **non esiste un vero e proprio modello alternativo**.

Sarà oggetto della tesi:

- mettere in luce le voci contrapposte rispetto ai vantaggi e agli svantaggi di leggi restrittive riguardo la sperimentazione animale;
- illustrare la **normativa europea e italiana** evidenziandone le differenze.

Tutte le normative e le leggi che analizzeremo saranno poste in una prospettiva bioetica grazie alla presenza di alcuni principi cardine:

- beneficialità e non maleficienza;
- giustizia;
- precauzione.

I principi sopra elencati sono utilizzati anche nelle valutazioni delle sperimentazioni sugli animali che sono legittime, purché si rispettino determinate raccomandazioni etiche:

- valutazioni riguardo a obiettivi e giustificazioni delle sperimentazioni;
- determinazione dei benefici;
- calcolo rischio-beneficio.

La sperimentazione animale: modelli bioetici e filosofici a supporto delle visioni contrapposte

Gli **scienziati** e i **ricercatori** sono strettamente controllati da organi come ad esempio il **Ministero della Salute e l'OPBA**, che secondo le direttive nazionali autorizzano o meno le sperimentazioni sugli animali.

Solo dopo valutazioni approfondite e reputando che non vi siano alternative all'utilizzo del modello animale, gli organismi tecnicoscientifici rilasciano un decreto autorizzativo che permette il procedere alla sperimentazione.

Secondo molti scienziati sono state divulgate informazioni errate che hanno fatto leva sull'emotività della popolazione dando "una connotazione negativa equiparando la sperimentazione animale alla vivisezione".

L'eccessiva **ristrettezza** delle leggi applicate dagli stati blocca la ricerca scientifica, andando così incontro alla noncuranza di alcuni punti focali della bioetica, come il **principio di beneficialità riguardo** il **paziente e di giustizia, cioè di poter garantire una cura a tutti.**

Gli attivisti e i gruppi animalisti combattono la sperimentazione sugli animali, sottolineando nelle manifestazioni alcuni principi per loro fondamentali come il principio di precauzione e di non maleficienza.

Un esempio di attivismo contro la sperimentazione è l'organizzazione animalista 'Animal Amnesty' che, nel mese di maggio 2022, ha sostenuto "la contrarietà assoluta alla vivisezione, pratica antiscientifica responsabile di un numero spaventoso di vittime umane e animali" e ha espresso "sostegno a una ricerca orientata alla prevenzione e alla cura delle malattie", vedendosi schierati contro ricercatori scientifici e istituzioni che hanno riaffermato le differenze tra vivisezione e sperimentazione animale.



Sindrome di Rett:

malattia neurologica che colpisce le bambine togliendo parola e movimenti elementari, di cui la ricerca alla cura è stata rallentata dai gruppi animalisti attraverso le loro manifestazioni e il boicottaggio alla raccolta fondi.

I ricercatori tutt'ora si vedono obbligati a procedere **esplorando meccanismi molecolari e puntando a ideare una terapia genica**, con tempistiche che sarebbero potute essere accorciate con la sperimentazione animale.

La sperimentazione clinica è l'insieme di test che precedono l'immissione in commercio di un farmaco oppure di una pratica clinica per curare un paziente e si divide in due fasi:

- Preclinica;
- Clinica (studio sull'uomo, sia sano che paziente).

La fase preclinica si suddivide a sua volta in due fasi:

- Fase in vitro, fase che dura circa due anni e avviene interamente in laboratorio;
- Fase in vivo sull'animale, per verificare la tossicità, la farmacocinetica e la farmacodinamica del farmaco o della molecola.

Se il farmaco o la molecola saranno considerati idonei, verrà testato in vivo sull'uomo nello stadio clinico attraverso tre fasi:

- Arruolare dei volontari sani.
- Allargare il target e arruolare un numero più alto di **pazienti**, affetti dalla patologia d'interesse.
- Arruolare gruppi che confrontino il farmaco in studio con il farmaco in commercio o con il placebo.

Leggi e normative italiane regolanti la sperimentazione animale e Direttiva Europea

Fino ai **primi anni del 1800** la sperimentazione veniva utilizzata con finalità di carattere **osservazionale**, ma solo durante il **XIX secolo** la sperimentazione sui soggetti viventi inizia ad essere utilizzata per **determinare il meccanismo di sviluppo di malattie.**

- La prima legge italiana in tema di protezione degli animali era contenuta all'interno della **legge n.611** del giugno **1913.**
- Nel **1927** fu emanata un'altra legge (n.292 del 10 febbraio 1927) che modificava la legge precedente n.611.
- La legge del 12 giugno **1931 n.924** con il titolo "Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo".
- Nel **1941** entra in vigore la **legge 1 maggio 1941 n. 615** recante "Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo".
- La direttiva del gennaio 1992 riportava il titolo di "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici".

A livello europeo la ricerca biomedica e veterinaria utilizza animali a fini sperimentali e ne vengono tracciati i confini dalla **Direttiva Europea 2010/63/UE**, scritta per cercare di uniformare le normative degli Stati membri.

Essa ha come obiettivo:

- creare e dettagliare norme per garantire la tutela degli animali utilizzati per fini scientifici;
- fornire criteri per allevatori e venditori;
- fornire procedure e sostanze da poter utilizzare durante le sperimentazioni;
- sviluppare metodiche alternative per ridurre la sofferenza e l'utilizzo degli animali.

Nella Direttiva inoltre vengono posti dei veti nei confronti di specie in via di estinzione, di primati non umani, di animali prelevati allo stato selvatico e di animali randagi.

La Direttiva invita ogni Stato membro a **istituire un Comitato Nazionale** per la tutela degli animali utilizzati nei laboratori
e per scopi biomedici. Il Comitato deve essere a disposizione
per fornire consulenze.

La Direttiva obbliga l'impiego di animali solo nei casi in cui non esista una procedura riconosciuta dall'Unione Europea che permetta di ottenere lo stesso risultato senza l'utilizzo di essi, richiamando così il **principio delle 3R**, che fa riferimento a tre concetti fondamentali:

- rimpiazzare (replacement);
- ridurre (reduction);
- rifinire (refinement).


L'Italia recepisce la Direttiva Europea 2010/63/UE con il **D.LGS. nel 2014**, trovando diverse divergenze rispetto alla Direttiva Europea a causa delle pressioni poste dalle associazioni animaliste. Ciò comportò una grossa perdita in ambito di ricerca a causa delle limitazioni poste riguardo la sperimentazione.

Viene aggiunto l'**Articolo 5**, non presente nella Direttiva Europea, che **vieta l'utilizzo di animali** per:

- la produzione e il controllo di materiale bellico;
- i test tossicologici con i protocolli della **Lethal Dose** e **Lethal Concentration**;
- la produzione di **anticorpi monoclonali** tramite induzione dell'ascite;
- le ricerche sugli xenotrapianti;
- le ricerche sulle sostanze d'abuso;

- le **esercitazioni didattiche** ad eccezione della formazione universitaria di medici e medici veterinari. Le procedure che invece possono essere eseguite sono ai fini di:
 - ricerca di base;
 - ricerca applicata o traslazionale perseguendo:
 - 1. la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura di malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie;
 - 2. la valutazione, il controllo o le modificazioni dello stato fisiologico di tutti gli organismi viventi;
 - 3. il benessere degli animali e il miglioramento delle condizioni di allevamenti a fini zootecnici.
 - protezione dell'ambiente naturale;
 - ricerca finalizzata alla conservazione della specie;
 - indagini medico-legali.

Le limitazioni che vengono poste sono fortemente criticate e denunciate dal mondo scientifico come un **impedimento** alla ricerca e a una sperimentazione adeguata.



Confronto sull'utilità e l'eticità: vantaggi e svantaggi di leggi restrittive

Svantaggi

Secondo la comunità scientifica la **sperimentazione animale è un'attività necessaria per il progresso** della scienza e della ricerca medica.

I metodi alternativi non sono per il momento né validi né sufficienti per la sostituzione della sperimentazione animale. I problemi riscontrati sono:

- la **ristrettezza** delle leggi imposte in Italia: la Direttiva Europea aveva lo scopo di uniformare e regolare le attività in ogni Stato, ma l'Italia ha recepito la Direttiva aggiungendo ulteriori restrizioni.
- la presenza di molte **contraddizioni** nelle leggi italiane sulla sperimentazione animale, soprattutto sulla questione del **benessere dell'animale stesso** (ad esempio a fronte del divieto di allevare in Italia a scopo di ricerca primati non umani, cani e gatti, non vi è un divieto di utilizzarli).
- la presenza di **tariffe** imposte dalla legge che entrano il conflitto con le regole di contabilità imposte dallo Stato.

Sotto un punto di vista bioetico, vi è infatti una grande incomprensione sociale riguardo al **principio di beneficialità**. La comunità scientifica infatti richiede che esso venga visto **sotto il punto di vista umano**, capendo l'essenzialità della ricerca per la scoperta di nuove cure, e non solo sotto il punto di vista animale.

Vantaggi

Gli animalisti sostenevano e tutt'ora sostengono la loro amarezza riguardo alla richiesta di regolamentare le tariffe sulla sperimentazione animale, invece che rivolgersi e agevolare lo sviluppo di modelli alternativi, come viene richiesto dalle leggi nazionali e internazionali.

I gruppi animalisti credono che la **ristrettezza delle leggi sia efficace** per la tutela degli animale e della biosfera:

- si appellano infatti al **principio di non maleficienza applicato in ambito animale**: credono che non ci sia motivazione valida per somministrare farmaci non necessari o indurre malattie e problematiche all'organismo di animali in buono stato di salute solo per il tornaconto umano.
- sostengono anche il **principio di precauzione**: esso riguarda il **benessere e la salvaguardia di tutta la biosfera** e non solo del paziente. Se si attuasse questo principio le leggi dovrebbero essere ancora più restrittive e inoltre si dovrebbe concentrare tutta l'attenzione e le finanze per la ricerca di nuove metodologie che non includano l'utilizzo di animali, seguendo così il concetto di **replacement**.

Conclusioni

La comunità scientifica non ha **mai negato la volontà di preservare il benessere animale**, ma richiede maggiori attenzioni:

- sulla ricerca;
- sul benessere dell'uomo;
- sulla necessità di trovare cure;
- sull'importanza dei pazienti e dei malati.

La ricerca e in particolare la sperimentazione animale hanno aiutato a:

- **debellare malattie** che uccidevano milioni di bambini e adulti:
- ad aumentare le capacità di trattare farmacologicamente o chirurgicamente malattie mortali;
- a poter salvare vite umane.

In realtà i **metodi alternativi** sono, in questo momento, solo dei **metodi complementari** che vengono affiancati alla ricerca in laboratorio e alla sperimentazione in vivo.

Inoltre i metodi alternativi sono **molto costosi** e **richiedono più tempo**, rispetto alla sperimentazione animale, per ottenere risultati.

L'utilizzo degli animali nella sperimentazione scientifica è una necessità e non un'opzione.

Informare le persone riguardo alle pratiche attuate in laboratorio e riguardo al benessere assicurato agli animali utilizzati nella sperimentazione è essenziale per fare in modo che non si crei **disinformazione**.

Le leggi di conseguenza dovrebbero assicurare, nei termini di sicurezza e benessere dell'animale, un'adeguata sperimentazione ai fini della ricerca scientifica e della scoperta di cure, mettendo al centro il paziente.

La sicurezza e il benessere dell'animale non vengono garantiti solo con il divieto di utilizzo e allevamento, ma piuttosto con la salvaguardia nelle pratiche, nel trasporto, nel mantenimento in stallo e nell'utilizzo di anestetici.

Le leggi restrittive, a mio parere, hanno tutelato gli animali e, in generale, gli essere viventi solo da un punto di vista scientifico e di ricerca, tralasciando tutti gli abusi subiti in altri ambiti, come per esempio in quello alimentare.

Bibliografia

- Beccaria G., Fondi in caduta e follie degli animalisti: è
 difficile la lotta alla sindrome di Rett, in "Tutto Scienze",
 21 Gennaio 2015, pp. 15.
- Bellieni C., Giusto il rispetto degli animali ma..., in "Zenit",
 03 Novembre 2013.
- Borgia L.M., comunicazione personale, Febbraio-Giugno 2020.
- Cattaneo E., *La scienza e gli animali*, in "*La Repubblica*", 05 Maggio 2015, pp. 30.
- Cattaneo E., *La scienza e gli animali*, in *"La Repubblica"*, 18 Febbraio 2016, pp. 26.
- Codato L., Sperimentazione animale e proteste: facciamo un po' di chiarezza, in "Scienze e Ricerca", 04 Febbraio 2020.
- Decreto legislativo 04 Marzo 2014, n. 26, "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".

- Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Settembre 2010 "sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici", L 276/33, 20 Ottobre 2010.
- Fioravanti F., Sperimentazione animale: l'Italia rischia di rimanere al palo, in "AboutPharma Animal Health", 03 Gennaio 2020.
- Gulino M., L'evoluzione della legislazione in tema di sperimentazione animale nel regno d'Italia: aspetti normativi ed etici dall'unità d'Italia alla seconda guerra mondiale, in "Medicina nei secoli arte e scienze", 29 Febbraio 2017, pp. 415-436.
- Sperimentazione animale. Gli animalisti manifestano contro, i ricercatori lanciano una petizione a favore, in "Quotidiano sanità", 31 Maggio 2022.
- Veronesi U., Sperimentazione animale: mi spiace, ma è necessaria, in "Oggi - La nostra salute", 20 Maggio 2015, pp.12.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!